

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

REALE CRESCITA SOSTENIBILE E TEMATICA

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Reale Mutua di Assicurazioni, di seguito denominata “Società”, ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un Fondo Interno assicurativo finalizzato alla gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, denominato “REALE CRESCITA SOSTENIBILE E TEMATICA”, in seguito per brevità definito “Fondo Interno” o “Fondo”.

Tale Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Articolo 2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare la crescita del capitale nel lungo periodo con un investimento principalmente azionario globale, conferito dai partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3, mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all’Art. 5. I proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si caratterizza pertanto come Fondo ad accumulazione.

Il Fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il Fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.

Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

L’investimento azionario, sia diretto sia per il tramite di OICR, persegue un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un’attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a strategie di esclusioni, best in class e ESG integration e investimenti tematici.

L’investimento azionario, sia diretto sia per il tramite di OICR, è di tipo multi-tematico ed è orientato verso società che contribuiscono al raggiungimento di uno o più de seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) sanciti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ricompresi nei seguenti macrotemi, definiti da Reale Group:

- *Transizione Giusta*: Istruzione di qualità (SDGs 4); Uguaglianza di genere (SDGs 5); Riduzione delle disuguaglianze sociali (SDGs 10); Crescita economica in condizioni di lavoro dignitose (SDGs 8); Innovazione tecnologica e infrastrutturale (SDGs 9).
- *Resilienza Climatica*: Agire per il clima (SDGs 13); Energia pulita e accessibile (SDGs 7).
- *Smart Life*: Riduzione della povertà e della fame (SDGs 1 e 2); Miglioramento delle condizioni igieniche e della qualità dell’acqua (SDGs 6); Sviluppo di soluzioni a supporto di uno stile di vita sano (SDGs 3); Costituzione di città e comunità sostenibili (SDGs 11).

L'investimento avviene principalmente sul comparto Azionario ed in misura minore nei comparti Obbligazionario e Monetario, secondo i limiti indicati nella seguente tabella:

Tipologia dei Comparti	Limiti Percentuali
Obbligazionario e Monetario	da 0% a 20%
Azionario	80% a 100%

Profilo di rischio: Molto-Alto (Categoria: Azionario)

La gestione è orientata ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento utilizzando dei limiti di rischio massimo in termini di volatilità: tale limite è costituito da un valore della volatilità media annua (1Y rolling) non superiore al 30%.

Articolo 3 – Partecipanti al Fondo

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti, persone fisiche o giuridiche, delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo medesimo in base alle Condizioni di Polizza.

Articolo 4 – Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti agli Artt. 2 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Criteri di investimento del Fondo

Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati;
- OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Fund;
- strumenti monetari;
- altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati.

La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto sia alla promozione di caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) sia alla massimizzazione del rendimento.

Il Fondo, per la porzione di investimento diretto, seleziona strumenti finanziari sulla base delle linee guida definite a livello di Gruppo in materia di investimenti sostenibili con un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale, ambientale e di governance (per approfondimenti si rimanda al link sul sito istituzionale <http://www.realegroup.eu/IT/chi-siamo/sostenibilita>).

Il Fondo, per la quota investita in fondi di investimento, seleziona OICR che dichiarano di effettuare investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Il valore della quota del Fondo è legato alla redditività degli attivi utilizzati.

La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

Articolo 6 – Rischio di cambio

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Articolo 7 – Patrimonio netto del Fondo Interno

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, di ogni settimana, delle società del gruppo.

Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione sopra definito, al netto delle eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri descritti all'Art. 10.

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale (verificare se imposto da normativa);
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Articolo 8 – Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 7.

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto del Fondo, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 7, per il numero delle quote afferenti al Fondo in circolazione nello stesso giorno.

Il valore unitario della quota del Fondo è rilevabile sul sito internet della Società <http://www.realemutua.it>.

Alla data di costituzione del Fondo Interno, il relativo valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5 euro.

Articolo 9 – Attribuzione delle quote

La Società provvede a determinare il numero delle quote, e frazioni di esse, da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo, al netto dei costi relativi alla gestione assicurativa, per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

Gli impegni della Società verso i Contraenti sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo.

Articolo 10 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sul Fondo Interno gravano, su base annua, le seguenti spese, calcolate e trattenute ogni giorno di valorizzazione della quota con rateo di competenza sulla base del valore del Fondo in quel momento:

- commissione di gestione annuale pari a 1,75% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite;
- commissioni di gestione applicate dagli emittenti le parti di OICR, il cui costo può variare sino ad un massimo del 2,50%; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori oggetto di investimento;
- le eventuali commissioni bancarie inerenti alle operazioni sulle disponibilità dei fondi;
- le spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto del Fondo;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;

Gli oneri a carico della Società sono rappresentati da:

- spese di amministrazione e di funzionamento;
- spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati a carico del Fondo.

Articolo 11 – Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, che attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Articolo 12 – Modifiche relative al Fondo

Il Fondo interno "REALE CRESCITA SOSTENIBILE E TEMATICA" – esclusivamente con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei Contraenti – potrà essere fuso con altri fondi gestiti dalla Società che abbiano gli stessi criteri di gestione, politiche di investimento omogenee e caratteristiche similari.

La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali: accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva contrazione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per i Contraenti e non si verifichino situazioni di discontinuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata, nel caso, un'adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un concreto rilievo per i Contraenti stessi, tra i quali: motivazioni e conseguenze, anche in termini

economici, della fusione; composizione sintetica dei fondi interni interessati dalla fusione; data di effetto della fusione.

Articolo 13 – Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento. La Società si riserva inoltre la facoltà di modificare i criteri di investimento, quali sopra specificati, a fronte di mutate esigenze gestionali, con esplicita esclusione di interventi che risultassero maggiormente onerosi per i Contraenti. I nuovi criteri saranno, nel caso, dettagliatamente comunicati ai sottoscrittori.